

## Il ministro straordinario della distribuzione della santa Comunione e la collaborazione al ministero dei sacerdoti: norme e rito ordinario per la santa Comunione agli infermi

Prima di prendere in considerazione le norme e il rito ordinario per la Santa Comunione agli infermi, facoltà primaria del Ministro Straordinario della Comunione, ritengo importante analizzare l'”**Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti**” emanata nel 1997.

In tutti i documenti del Magistero ed in particolare dal Concilio Vaticano II (Cfr n. 33 della **Lumen Gentium** e n. 24 del decreto **Apostolicam actuositatem**) vi è un continuo invito rivolto a tutte le membre del Corpo di Cristo a partecipare attivamente alla missione e all'edificazione del Popolo di Dio secondo i diversi ministeri e carismi.

Oggi la Chiesa non può prescindere dall'opera dell'azione apostolica dei fedeli laici nella missione evangelizzatrice che le è stata affidata da Cristo. In effetti si assiste ad una collaborazione di tutti i fedeli laici negli ambiti della missione della Chiesa. In particolare nell'ambito dell'evangelizzazione e santificazione l'apostolato dei laici e il ministero pastorale si completano a vicenda. In particolare, in questa collaborazione, la Gerarchia affida ai laici alcuni compiti che sono più intimamente collegati con i doveri di pastori, sia in alcuni atti liturgici che nella esposizione della dottrina cristiana. Proprio perché questi compiti sono collegati ai doveri dei pastori, occorre molta diligenza da parte di chi li ricopre affinché siano salvaguardate sia la natura e la missione del Sacro Ministro, sia la vocazione e l'indole secolare dei laici.

### **Collaborare non significa sostituire.**

Alcuni fedeli sono deputati ad assumere precisi compiti, importanti quanto delicati, principalmente sostenuti dalla Grazia del Signore e accompagnati dai sacerdoti. Occorre però che tale servizio sia svolto dal fedele con **sensus Ecclesiae**.

Lo scopo dell'istruzione che prenderemo in esame nei punti riguardanti i Ministri Straordinari della Comunione, è proprio quello di fornire risposte chiare e autorevoli alle nuove forme di collaborazione laicale.

### PRIMA PARTE DELL'ISTRUZIONE: PRINCIPI TEOLOGICI

#### **Sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale.**

I vescovi, in questo punto dell'Istruzione, mettono a fuoco la differenza essenziale tra il sacerdozio comune e quello ministeriale; essa non si trova nel sacerdozio di Cristo, che resta sempre unico e indivisibile, e neppure nella santità, alla quale tutti i fedeli sono chiamati, ma riguarda il *modo* della partecipazione al sacerdozio di Cristo. Il sacerdozio comune si realizza nello sviluppo della grazia battesimale, (vi-

ta di fede, di speranza, di carità, vita secondo lo Spirito), il sacerdozio ministeriale è al servizio del sacerdozio comune affinché ogni fedeli possa arrivare a quella piena maturità in Cristo di cui parla San Paolo. Il potere sacro del sacerdozio ministeriale è conferito per il servizio dei fedeli (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica n. 1592).

Proprio le caratteristiche che differenziano il sacerdozio ministeriale da quello comune delineano i confini della collaborazione, confini che si possono così sintetizzare:

- a) il sacerdozio ministeriale ha la sua radice nella successione apostolica, è dotato di una potestà sacra (Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, nn. 10, 18, 27, 28; Decr. *Presbyterorum Ordinis*, 2, 6; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 1538, 1576) che consiste nella facoltà e responsabilità di agire in persona di Cristo, Capo e Pastore.
- b) il sacerdozio ministeriale rende i ministri servitori di Cristo e della Chiesa nella proclamazione della Parola, nella celebrazione dei Sacramenti, nella guida pastorale dei fedeli (Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale *Pastores dabo vobis*, n. 16: *I.c.*, pp. 681-684; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1592).

Porre le fondamenta del ministero ordinato nella successione apostolica, in quanto tale ministero continua la missione ricevuta dagli Apostoli da parte di Cristo, è punto essenziale della dottrina ecclesiologicala cattolica.

Il ministero ordinato viene costituito sul fondamento degli Apostoli per l'edificazione della Chiesa (Cf Ef 2, 20; Ap 21, 14): è totalmente al servizio della Chiesa.

### ***Unità e diversificazione dei compiti ministeriali***

Le funzioni del ministro ordinato, costituiscono una indivisibile unità, e solo in alcune di esse e in una certa misura possono cooperare con i pastori altri fedeli non ordinati, che comunque devono essere chiamati a svolgere tale servizio dalla legittima Autorità. L'esercizio di questi compiti, non fa del fedele laico un pastore.

Le diverse funzioni dei ministri sacri, formando una indivisibile unità, non possono essere capite separatamente le une dalle altre solo per alcune di esse, e in certa misura, possono cooperare con i pastori altri fedeli non ordinati, se sono chiamati a svolgere detta collaborazione dalla legittima Autorità e nei debiti modi.

*L'esercizio di questi compiti non fa del fedele laico un pastore, perchè non è il compito a costituire il ministero, bensì l'ordinazione sacramentale. (Cfr *Christifideles laici*, 23).*

### ***Insostituibilità del ministero ordinato***

Una comunità di fedeli per essere chiamata Chiesa ed esserlo veramente deve fondarsi su Cristo. Egli, infatti ha concesso alla stessa Chiesa il ministero apostolico per cui nessuna comunità ha il potere darlo a se stessa (Cf Congregazione per la Dottrina della Fede, Lett. *Sacerdotium ministeriale*, III).

Il sacerdozio ministeriale, dunque, è necessario all'esistenza stessa della comunità poichè, se nella comunità viene a mancare il sacerdote, essa si trova priva dell'esercizio e della funzione sacramentale di Cristo Capo e Pastore, essenziale per la vita stessa della comunità ecclesiale.

Il sacerdozio ministeriale è pertanto assolutamente insostituibile e ogni altra soluzione per far fronte ai problemi derivanti dalla carenza di sacri ministri non può che risultare precaria.

### ***La collaborazione di fedeli non ordinati al ministero pastorale***

Nei documenti conciliari, tra i vari aspetti della partecipazione dei fedeli non insigniti del carattere dell'Ordine alla missione della Chiesa, viene considerata la loro diretta collaborazione con i compiti specifici dei pastori. (Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, n. 24). Tale collaborazione è stata successivamente regolata dalla legislazione postconciliare e, in modo particolare, dal nuovo Codice di Diritto Canonico, che dopo essersi riferito agli obblighi e diritti di tutti i fedeli, passa a trattare quelli specifici della loro condizione secolare e di altri compiti o funzioni a loro non pertinenti in modo esclusivo.

Di questi compiti o funzioni, alcuni si collocano sulla linea di diretto servizio al sacro ministero dei fedeli ordinati. Rispetto a questi ultimi compiti o funzioni, i fedeli non ordinati non detengono un diritto ad esercitarli, ma sono abili ad essere assunti dai sacri Pastori in quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto, oppure in mancanza di ministri, possono supplire alcuni dei loro uffici.

Affinchè una tale collaborazione sia armonicamente inserita nella pastorale ministeriale, è necessario che, ad evitare deviazioni pastorali ed abusi disciplinari, i principi dottrinali siano chiari e che, conseguentemente, con coerente determinazione, si promuova in tutta la Chiesa un'attenta e leale applicazione delle disposizioni vigenti, non allargando, abusivamente, i termini di eccezionalità ai casi che non possono essere giudicati come « eccezionali ».

Alla luce dei principi ora ricordati, si indicano qui appresso gli opportuni rimedi per far fronte agli abusi segnalati ai nostri Dicasteri. Le disposizioni che seguono sono desunte dalla normativa della Chiesa.

## **DISPOSIZIONI PRATICHE**

### ***Articolo 1***

#### ***Necessità di una terminologia appropriata***

Il Santo Padre, nel discorso rivolto ai partecipanti al Simposio sulla Collaborazione dei fedeli laici al ministero presbiterale, ha sottolineato la necessità di chiarire e distinguere le varie accezioni che il termine « ministero » ha assunto nel linguaggio teologico e canonico.

§ 1. « Da un certo tempo è invalso l'uso di chiamare *ministeri* non solo gli *officia* (uffici) e i *munera* (funzioni) esercitati dai Pastori in virtù del sacramento dell'Ordine, ma anche quelli esercitati dai fedeli non ordinati, in virtù del sacerdozio battesimale. La questione lessicale diviene ancor più complessa e delicata quando si riconosce a tutti i fedeli la possibilità di esercitare — in veste di supplenti, per deputazione ufficiale elargita dai Pastori — alcune funzioni più proprie dei chierici, le quali, tuttavia, non esigono il carattere dell'Ordine. Bisogna riconoscere che il linguaggio si fa incerto, confuso, e quindi non utile per e-

sprimere la dottrina della fede, tutte le volte che, in qualsiasi maniera, si offusca la differenza « di essenza e non solo di grado » che intercorre tra il sacerdozio battesimale e il sacerdozio ordinato »(54).

§ 2. Ciò che ha permesso, in alcuni casi l'estensione del termine ministero ai *munera* propri dei fedeli laici è il fatto che anche questi, nella loro misura, sono partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo. Gli *officia*, loro affidati temporaneamente, sono invece esclusivamente frutto di una deputazione della Chiesa. Solo il costante riferimento all'unico e fontale « ministero di Cristo » permette, in una certa misura, di applicare anche ai fedeli non ordinati, senza ambiguità, il termine *ministero*: senza, cioè, che esso venga percepito e vissuto come indebita aspirazione al *ministero ordinato*, o come progressiva erosione della sua specificità.

In questo senso originario, il termine *ministero* (*servitium*) esprime soltanto l'opera con cui membri della Chiesa prolungano, al suo interno e per il mondo, la missione e il ministero di Cristo. Quando, invece, il termine viene differenziato nel rapporto e nel confronto tra i diversi *munera* e *officia*, allora occorre avvertire con chiarezza che *solo* in forza della sacra Ordinazione esso ottiene quella pienezza e univocità di significato che la tradizione gli ha sempre attribuito.

§ 3. Il fedele non ordinato può assumere la denominazione generica di « ministro straordinario », solo se e quando è chiamato dall'Autorità competente a compiere, unicamente in funzione di supplenza.

Naturalmente può essere utilizzato il termine concreto con cui viene canonicamente determinata la funzione affidata, ad es. catechista, accolito, lettore, ecc.

Non è lecito, pertanto, che i fedeli non ordinati assumano, per esempio, la denominazione di « pastore », di « cappellano », di « coordinatore », « moderatore » o altre denominazioni che potrebbero, comunque, confondere il loro ruolo con quello del pastore, che è unicamente il Vescovo e il presbitero.

**Articolo 2 omissis**

**Articolo 3 omissis**

**Articolo 4 omissis**

**Articolo 5 omissis**

**Articolo 6 Le celebrazioni liturgiche**

§ 1. Le azioni liturgiche devono manifestare con chiarezza l'unità ordinata del Popolo di Dio nella sua condizione di comunione organica(Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. *Sacrosanctum Concilium*, nn. 26-28) e quindi l'intima connessione intercorrente tra l'azione liturgica e la natura organicamente strutturata della Chiesa.

Ciò avviene quando tutti i partecipanti svolgono con fede e devozione il ruolo che è proprio di ciascuno.

§ 2. Affinché, anche in questo campo, sia salvaguardata l'identità ecclesiale di ciascuno, vanno rimossi gli abusi di vario genere che sono contrari al dettato del can. 907, secondo cui nella celebrazione eucaristica, ai diaconi e ai fedeli non ordinati non è consentito proferire le orazioni e qualsiasi altra parte riservata al sacerdote celebrante — soprattutto la preghiera eucaristica con la dossologia conclusiva — o eseguire azioni e gesti che sono propri dello stesso celebrante. È altresì grave abuso che un fedele non ordinato eserciti, di fatto, una quasi « presidenza » dell'Eucaristia lasciando al sacerdote soltanto il minimo per garantirne la validità.

Nella stessa linea risulta evidente l'illiceità di usare, nelle azioni liturgiche, da parte di chi non è ordinato, paramenti riservati ai sacerdoti o ai diaconi (stola, pianeta o casula, dalmatica).

Si deve cercare di evitare accuratamente perfino l'apparenza di confusione che può sorgere da comportamenti liturgicamente anomali. Come i ministri ordinati sono richiamati all'obbligo di indossare tutti i paramenti sacri prescritti, così i fedeli non ordinati non possono assumere quanto non è loro proprio.

Ad evitare confusioni fra la liturgia sacramentale presieduta da un sacerdote o diacono con altri atti animati o guidati da fedeli non ordinati, è necessario che per questi ultimi si adoperino formulazioni chiaramente distinte.

#### **Articolo 7** *Le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero*

§ 1. In alcuni luoghi le celebrazioni domenicali (Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. *Sacrosanctum Concilium*, nn. 26-28) sono guidate, per mancanza di presbiteri o diaconi, da fedeli non ordinati. Questo servizio, valido quanto delicato, viene svolto secondo lo spirito e le norme specifiche emanate in merito dalla competente Autorità ecclesiastica. Per guidare le suddette celebrazioni il fedele non ordinato dovrà avere uno speciale mandato dal Vescovo, il quale avrà cura di dare le opportune indicazioni circa la durata, il luogo, le condizioni e il presbitero responsabile.

§ 2. Tali celebrazioni, i cui testi devono essere quelli approvati dalla competente Autorità ecclesiastica, si configurano sempre come soluzioni temporanee. È proibito inserire nella loro struttura elementi propri della liturgia sacrificale, soprattutto la « preghiera eucaristica » anche se in forma narrativa, per non ingenerare errori nella mente dei fedeli. A tale scopo deve essere sempre ribadito ai partecipanti a queste celebrazioni che esse non sostituiscono il Sacrificio eucaristico e che il precetto festivo lo si soddisfa soltanto partecipando alla S. Messa. In tali casi, laddove le distanze e le condizioni fisiche lo permettano, i fedeli devono essere stimolati e aiutati a fare il possibile per adempiere al precetto.

#### **Articolo 8** *Il ministro straordinario della sacra Comunione*

I fedeli non ordinati già da tempo collaborano in diversi ambiti della pastorale con i sacri ministri perché « il dono ineffabile dell'Eucaristia sia sempre più profondamente conosciuto e perché si partecipi alla sua efficacia salvifica con sempre maggiore intensità » ( Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione *Immensae caritatis*).

Si tratta di un servizio liturgico che risponde ad oggettive necessità dei fedeli, destinato soprattutto agli infermi e alle assemblee liturgiche nelle quali sono particolarmente numerosi i fedeli che desiderano ricevere la sacra Comunione.

§ 1. La disciplina canonica sul *ministro straordinario della sacra Comunione* deve, però, essere retta- mente applicata per non ingenerare confusione. Essa stabilisce che ministro ordinario della sacra Co- munione è il Vescovo, il presbitero e il diacono, mentre sono ministri straordinari sia l'accolito istituito, sia il fedele a ciò deputato a norma del can. 230 (Cf *C.I.C.*, can. 910).

Un fedele non ordinato, se lo suggeriscono motivi di vera necessità, può essere deputato dal Vescovo diocesano, in qualità di ministro straordinario, a distribuire la sacra Comunione anche fuori della cele- brazione eucaristica, *ad actum vel ad tempus*, o in modo stabile, adoperando per questo l'apposita for- ma liturgica di benedizione. In casi eccezionali ed imprevisi l'autorizzazione può essere concessa *ad actum* dal sacerdote che presiede la celebrazione eucaristica. ( Cf Sacra Congregazione per la Disciplina

dei Sacramenti, Istruzione *Immensae caritatis*, n. 1: *I.c.*, p. 264; *Missale Romanum*, Appendix: Ritus ad deputandum ministrum S. Communionis ad actum distribuendae; *Pontificale Romanum*: De institutione lectorum et acolythorum.)

§ 2. Perché il ministro straordinario, durante la celebrazione eucaristica, possa distribuire la sacra Comunione, è necessario o che non siano presenti ministri ordinari o che questi, pur presenti, siano veramente impediti. Può svolgere altresì il medesimo incarico anche quando, a causa della particolarmente numerosa partecipazione di fedeli che desiderano ricevere la sacra Comunione, la celebrazione eucaristica si prolungherebbe eccessivamente per l'insufficienza di ministri ordinari.

Tale incarico è *suppletivo* e *straordinario* e deve essere esercitato a norma del diritto. A tale scopo è opportuno che il Vescovo diocesano emani norme particolari che, in stretta armonia con la legislazione universale della Chiesa, regolino l'esercizio di tale incarico. Si deve prevedere, tra l'altro, che il fedele a ciò deputato venga debitamente istruito sulla dottrina eucaristica, sull'indole del suo servizio, sulle rubriche da osservare per la dovuta riverenza a così augusto Sacramento e sulla disciplina circa l'ammissione alla Comunione.

Per non ingenerare confusioni sono da evitare e rimuovere talune prassi, invalse da qualche tempo in alcune Chiese particolari, come ad esempio:

- il comunicarsi da se stessi come se si trattasse di concelebranti;
- associare alla rinnovazione delle promesse dei sacerdoti, nella S. Messa crismale del Giovedì Santo, anche altre categorie di fedeli che rinnovano i voti religiosi o ricevono il mandato di ministri straordinari della Comunione.
- l'uso abituale dei ministri straordinari nelle SS. Messe, estendendo arbitrariamente il concetto di « numerosa partecipazione ».

### **Articolo 9** *L'apostolato per gli infermi*

§ 1. In questo campo, i fedeli non ordinati possono apportare una preziosa collaborazione. (Cf *Rituale Romanum - Ordo Unctionis Infirmorum*, praenotanda, n. 17) Sono innumerevoli le testimonianze di opere e gesti di carità che persone non ordinate, sia singolarmente che in forme di apostolato comunitario, compiono verso gli infermi. Ciò costituisce una presenza cristiana di prima linea nel mondo della sofferenza e della malattia. Laddove i fedeli non ordinati accompagnano gli infermi nei momenti più gravi è loro precipuo compito suscitare il desiderio dei sacramenti della Penitenza e dell'Unzione, favorendone le disposizioni e aiutandoli nel preparare una buona confessione sacramentale e individuale come altresì per ricevere la Santa Unzione. Nel ricorrere all'uso dei sacramentali i fedeli non ordinati avranno cura che tale gesto non induca a ravvisare in esso quei sacramenti la cui amministrazione è propria ed esclusiva del Vescovo e del presbitero. In nessun caso possono fare unzioni quanti non sono sacerdoti, né con olio benedetto per l'Unzione degli infermi, né con olio non benedetto.

§ 2. Per l'amministrazione di questo sacramento, la legislazione canonica recepisce la dottrina teologicamente certa e la prassi multisecolare della Chiesa, secondo le quali l'unico ministro valido è il sacerdote. Detta normativa è pienamente coerente con il mistero teologico significato e realizzato per mezzo dell'esercizio del servizio sacerdotale.

Deve affermarsi che l'esclusiva riserva del ministero dell'Unzione al sacerdote è in rapporto con la relazione di detto sacramento con il perdono dei peccati e la degna ricezione dell'Eucaristia. Nessun altro può svolgere il ruolo di ministro ordinario o straordinario del sacramento, e qualsiasi azione in questo senso costituisce simulazione del sacramento.

**Articolo 10 omissis**

**Articolo 11 omissis**

**Articolo 12 omissis**

**Articolo 13** *Necessaria selezione ed adeguata formazione*

È dovere dell'Autorità competente, quando ricorresse l'oggettiva necessità di una « supplezza », nei casi elencati negli articoli precedenti, di scegliere il fedele che sia di sana dottrina ed esemplare condotta di vita. Non possono pertanto essere ammessi all'esercizio di questi compiti quei cattolici che non conducano una vita degna, non godano di buona fama, o si trovino in situazioni familiari non coerenti con l'insegnamento morale della Chiesa. Inoltre, essi devono possedere la formazione dovuta per l'adeguato adempimento della funzione loro affidata.

A norma del diritto particolare perfezionino le loro conoscenze frequentando, per quanto è possibile, i corsi di formazione, che l'Autorità competente organizzerà nell'ambito della Chiesa particolare, in ambienti differenziati dai seminari, che vanno riservati ai soli candidati al sacerdozio, avendo grande cura affinché la dottrina insegnata sia assolutamente conforme al magistero ecclesiale e il clima sia veramente spirituale.

## **NORME PER LA SANTA COMUNIONE AGLI INFERMI**

A coloro che vivono con l'infermo o che ne hanno cura, si raccomandi di preparare nel debito modo la stanza del malato, con un tavolo coperto da una tovaglia, per deporvi il sacramento e le candele da posare sul tavolo. Le specie eucaristiche per l'amministrazione della comunione fuori della chiesa si rechino in una teca; quanto alle vesti e alle altre modalità, si badi che tutto sia conveniente, secondo le varie situazioni e circostanze locali.

Ai malati che non possono ricevere l'eucaristia sotto la specie del pane, si può dar loro la comunione sotto la sola specie del vino. Per portare il sangue del Signore all'infermo, si usi un recipiente adatto e ben chiuso, in modo da evitare il pericolo che si versi. Nel dare poi il sacramento, caso per caso si scelga il modo più adatto tra quelli proposti per la distribuzione della comunione sotto le due specie. Se dopo la comunione rimane ancora un pò del preziosissimo sangue, lo consumi il ministro, prima di fare le debite abluzioni usuali.

Nell'uno e nell'altro caso, la santa comunione dev'essere distribuita dal ministro, che presenta e porge al comunicando la particola di pane consacrato dicendo la formula «*Il corpo di Cristo*», a cui il fedele risponde «*Amen*»; oppure, se la comunione è fatta sotto la specie del vino, usa la formula: «*Il sangue di Cristo*», a cui il fedele risponde: «*Amen*».

I frammenti eventualmente rimasti dopo la comunione vengano raccolti con rispetto e deposti nella pisside o in un vasetto con acqua. Se viene amministrata la comunione sotto la specie del vino, il calice o il recipiente usato allo scopo sia lavato con acqua. L'acqua delle abluzioni si beva o si versi in un luogo conveniente. Coloro che assistono l'infermo possono ricevere con lui la santa comunione, osservando le norme prescritte.



## RITO ORDINARIO PER LA SANTA COMUNIONE AGLI INFERMI

### RITI INIZIALI

*Il ministro, entrando dal malato, rivolge a lui e a tutti i presenti un fraterno saluto:*

**Pace a questa casa e a quanti vi abitano.**

*Poi deposto il santissimo sulla mensa, lo adora insieme con i presenti. Lo può fare con una delle seguenti antifone, osservando però sempre un breve silenzio.*

**O sacro convito, in cui Cristo è nostro cibo, si perpetua il memoriale della sua Pasqua, l'anima nostra è colmata di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura.**

*Oppure:*

**Adoriamo, o Cristo, il tuo corpo glorioso, nato dalla Vergine Maria; per noi hai voluto soffrire, per noi ti sei offerto vittima sulla croce e dal tuo fianco squarciato hai versato l'acqua e il sangue del nostro riscatto. Sii nostro conforto nell'ultimo passaggio e accoglici benigno nella casa del Padre: o Gesù dolce, o Gesù pio, o Gesù, Figlio di Maria.**

*Il ministro invita l'infermo e i presenti a fare l'atto penitenziale:*

**Fratelli, riconosciamo i nostri peccati e chiediamo il perdono dei Signore per esser degni di partecipare a questo santo rito insieme al nostro fratello infermo.**

*Si fa una breve pausa di silenzio, poi tutti insieme fanno la confessione:*

**Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, ecc.**

*Oppure un'altra formula come nell'atto penitenziale della messa. Il ministro conclude:*

**Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.**

*Tutti:*

**Amen.**

### LETTURA DELLA PAROLA DI DIO

*A questo punto, uno dei presenti o lo stesso ministro può leggere un brano della Sacra Scrittura come, per esempio, uno dei seguenti. La lettura può essere introdotta con queste parole:*

**Dice il Signore:**

Gv 6,51

**Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo.**

*Oppure:*

Gv 6,54-55

**Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.**

*Sono possibili molte altre letture: Gv 14, 6; Gv 14, 27; Gv 15, 4; 1 Cor 11, 26; 1 Gv 4, 14... Alla domenica è opportuno leggere tutto o in parte il vangelo della liturgia della parola della stessa domenica o solennità.*

### RITI DI COMUNIONE

*Il ministro introduce la preghiera del Signore:*

**E ora, tutti insieme, rivolgiamo al Padre la preghiera, che Gesù Cristo nostro Signore ci ha insegnato.**

*E tutti insieme dicono:*

**Padre nostro, che sei nei cieli, ecc.**

*Il ministro fa l'ostensione del Santissimo Sacramento dicendo:*

**Beati gli invitati alla Cena dei Signore. Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.**

*L'infermo e gli altri che desiderano comunicarsi, dicono:*

**O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma dì soltanto una parola e io sarò salvato.**

*Il ministro si accosta all'infermo e gli presenta il sacramento dicendo:*

**Il corpo di Cristo.**

*Oppure:*

**Il sangue di Cristo.**

*L'infermo risponde:*

**Amen.**

*E riceve la comunione. Gli altri comunicandi ricevono il sacramento nel modo solito. Terminata la distribuzione della comunione, il ministro fa le necessarie abluzioni. Secondo le opportunità si può fare una pausa di sacro silenzio.*

*Poi il ministro dice l'orazione conclusiva:*

**Preghiamo. Signore, Padre santo, la comunione al corpo [sangue] del tuo Figlio protegga e conforti questo nostro fratello, gli rechi sollievo nel corpo e nello spirito e sia per lui pegno sicuro di vita eterna. Per Cristo nostro Signore.**

*Tutti:*

**Amen.**

*Oppure, nel tempo di Pasqua:*

**Infondi in noi, o Padre, lo Spirito della tua carità, perché saziati con i sacramenti pasquali, viviamo concordi nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.**

*Tutti:*

**Amen.**

#### RITO DI CONCLUSIONE

*Quindi il ministro, invocando la benedizione di Dio e facendo su se stesso il segno della croce, dice:*

**Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.**

*Oppure:*

**Ci benedica e ci custodisca il Signore onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo.**

*Tutti:*

**Amen.**